

### DISEGNO DI LEGGE

**Presentato dal Ministro della Sanità**

(JERVOLINO)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**e col Ministro del Bilancio**

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 1963

#### Concessione di un contributo straordinario di lire 6 miliardi a favore dell'Opera nazionale maternità ed infanzia

ONOREVOLI SENATORI. — L'estensione dell'attività assistenziale dell'O.N.M.I., attuata anche a seguito della somministrazione straordinaria di lire 3 miliardi, ripartiti nei tre esercizi dal 1960-61 al 1962-63, concessa con la legge 9 novembre 1961, n. 1242, ha comportato una sensibile lievitazione degli oneri relativi al funzionamento delle istituzioni assistenziali gestite dall'Ente (Case della madre e del bambino, Consultori pediatrici, eccetera).

Tale aumento, congiunto con la maggiore incidenza della spesa per l'assistenza dell'infanzia illegittima e con l'incremento dell'onere riguardante il personale, per effetto dell'avvenuta estensione dei miglioramenti economici già concessi ai dipendenti statali, ha provocato negli ultimi esercizi un notevole squilibrio nella situazione economico-

finanziaria dell'Ente, la cui gestione, al termine dell'esercizio 1962-63 presenta, sulla base delle risultanze provvisorie, un disavanzo complessivo di amministrazione di oltre lire 6.000 milioni di cui milioni 719 riguardano l'esercizio 1960-61 e milioni 1.912 l'esercizio 1961-62.

In relazione a ciò è stata considerata la necessità di un intervento finanziario a carattere straordinario da devolvere al ripianamento dei predetti disavanzi pregressi, al risanamento della pesante esposizione finanziaria dell'Ente e all'eliminazione dei relativi gravami per interessi passivi che essa riversa sulla gestione ordinaria dell'Ente stesso.

Al fine predetto è inteso il presente disegno di legge con il quale viene concessa a favore dell'Opera nazionale maternità ed

infanzia (O.N.M.I.) un contributo straordinario di lire 6 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità in ragione di lire 3 miliardi nell'esercizio 1963-64 — alla cui copertura si provvede con le entrate provenienti dal-

la gestione di importazione di olii di semi *surplus*, condotta per conto dello Stato, ed eccedenti la previsione indicata nell'articolo 34 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 — e di lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1964-65.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È concesso a favore dell'Opera nazionale maternità ed infanzia (O.N.M.I.) un contributo straordinario di lire 6 miliardi.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato della previsione della spesa del Ministero della sanità in ragione di lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1964-65.

### Art. 2.

All'onere di lire 3 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1963-64 si provvede con le entrate provenienti dalla gestione di importazione di olii di semi *surplus*, condotta per conto dello Stato, ed eccedenti la previsione indicata nell'articolo 34 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.